

Salachas, Dimitrios

Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione

Anuario Argentino de Derecho Canónico Vol. XVI, 2009/10

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central "San Benito Abad". Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Salachas, D. (2009-2010). Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione [en línea], *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 16, 161-183. Recuperado de <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/status-giuridico-pastorale-degli-orientali.pdf> [Fecha de consulta:.....]

(Se recomienda indicar fecha de consulta al final de la cita. Ej: [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2010]).

LO STATUS GIURIDICO-PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI IN EMIGRAZIONE

Dimitrios SALACHAS

SOMMARIO: I.- Premesse dottrinali e disciplinari del Concilio Vaticano II circa i fedeli orientali cattolici ovunque dimoranti (entro e fuori dei confini della propria Chiesa sui iuris). 1. Pari dignità delle Chiese orientali e della Chiesa latina nella Ecclesia universa. 2. Il diritto e il dovere delle Chiese orientali di reggersi (se regendi) secondo le proprie discipline particolari. 3. I destinatari dei due Codici. II.- Gli orientali cattolici nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina. 1. Il fenomeno dell'emigrazione di fedeli orientali. 2. L'emigrato cattolico, priorità di sollecitudine pastorale della Chiesa. 3. «Diritto canonico migratorio» o «diritto canonico della Diaspora». 4. I fedeli orientali commessi a un Ordinario latino. 5. Perseveranza nel proprio "rito" e divieto di cambiare "rito". 6. Lo Jus vigilantiae delle Gerarchie orientali sui propri fedeli ovunque dimoranti. 7. I Vescovi orientali costituiti fuori dei confini della propria Chiesa sui iuris per la cura pastorale dei loro fedeli emigrati. 8. Strutture giuridiche previste dai due Codici. III.- Rapporti interecclesiali tra cattolici, orientali e latini, in materia di celebrazione ed amministrazione dei sacramenti in genere. Conclusioni e prospettive. Appendice: Rapporti interecclesiali tra cattolici, orientali e latini, nella celebrazione del sacramento del matrimonio. 1. Diritto da osservare. 2. Diritto da osservare in materia di impedimenti. 3. Diritto da osservare in materia di forma canonica della celebrazione del matrimonio. 4. Prassi giuridico-pastorale in materia di forma canonica della celebrazione del matrimonio.

I.- PREMESSE DOTTRINALI E DISCIPLINARI DEL CONCILIO VATICANO II CIRCA I FEDELI ORIENTALI CATTOLICI OVUNQUE DIMORANTI (ENTRO E FUORI DEI CONFINI DELLA PROPRIA CHIESA SUI IURIS)

1. Pari dignità delle Chiese orientali e della Chiesa latina nella Ecclesia universa

Il Decreto *OE* ai nn. 3 e 5 afferma la pari dignità della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali nella loro autonomia nel campo disciplinare. Anzitutto enuncia il principio ecclesiologico dell'unità, secondo il quale «queste Chiese particolari, sia di oriente che d'occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti, cioè per la liturgia, per la disciplina ecclesiastica e il patrimonio spirituale, tuttavia sono in ugual modo affidate al pastorale governo del Romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale». Poi aggiunge che «esse godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto in mondo, sotto la direzione del Romano Pontefice».

Proprio perché le Chiese orientali godono di pari dignità con la Chiesa latina, «questo sacro concilio –afferma il decreto *UR 17*–, ringraziando Dio che molti orientali figli della Chiesa cattolica, i quali custodiscono questo patrimonio e desiderano viverlo con maggior purezza e pienezza, vivano già in piena comunione con i fratelli che seguono la tradizione occidentale, dichiara che tutto questo patrimonio spirituale e liturgico, disciplinare e teologico, nelle diverse sue tradizioni appartiene alla piena cattolicità e apostolicità della Chiesa». Lo conferma il *CCEO*, can. 39: Nei riti delle Chiese orientali quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo, risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica.

La *pari dignità* abroga il principio preconciliare da secoli in vigore della *praestantia ritus latini*, sancito da Benedetto XIV nella cost. apost. *Etsi pastoralis* (1742) e nella lettera enciclica *Allatae sunt* (1755)¹, ed intende sot-

¹ Secondo quel principio, «*ritus enim latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus Sanctae Romanae Ecclesiae omnium Ecclesiarum Matris et Magistrae, sic supra Graecum ritum praevalet...*» e «*...latinus ritus...reliquis omnibus ritibus praeferi debet...*». Cf. I. ZUZEK, «Incidenza del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” nella storia moderna

tolinare che la *Ecclesia universa* è composta dalla comunione delle varie Chiese d'oriente e d'occidente, soprattutto di quelle matrici della fede fondate dagli Apostoli e dai loro successori, le quali si reggono secondo la propria normativa, salvo restando il principio che, alla comunione universale delle Chiese, presiede per volontà divina il Vescovo di Roma, successore di Pietro.

2. Il diritto e il dovere delle Chiese orientali di reggersi (*se regendi*) secondo le proprie discipline particolari

Il Decreto *OE* n. 3 comprende una solenne dichiarazione di indole disciplinare:

«Questo santo concilio [...] dichiara solennemente che le Chiese d'oriente come anche d'occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi (se regendi) secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime».

«Il diritto e dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari» comporta il diritto di avere una propria Normativa Canonica, ciò che prova la promulgazione di due Codici di diritto canonico. Infatti fin dal Concilio Vaticano I (1869-1870), come attesta la Cost. apost. Sacri canones², con la quale il Romano Pontefice, il 18 ottobre 1990, ha promulgato il CCEO, è stata «costante la volontà dei Romani Pontefici di promulgare due Codici, uno per la Chiesa latina e l'altro per le Chiese cattoliche orientali». Questa decisa volontà dei Romani Pontefici, secondo sempre la stessa Cost. apost., «dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella Chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con due polmoni dell'Oriente e dell'Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli».

della Chiesa universale», in Ius in vita et in missione Ecclesiae, Acta Symposii internationalis iuris canonici, Edit. Vaticana 1994, 676-735.

2 AAS 82 (1990) 1033-1044.

«Il diritto e dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari» comporta anche una propria superiore autorità e autonomia interna di ciascuna Chiesa sui iuris, ossia una potestà legislativa, amministrativa e giudiziale, salva restando l'autorità suprema su di esse del Romano Pontefice e del Concilio ecumenico, e di conseguenza il diritto di avere la propria normativa canonica, cioè il proprio diritto particolare³.

3. I destinatari dei due Codici

Sin dal primo canone i due Codici, orientale (*CCEO*) e latino (*CIC*), stabiliscono i soggetti passivi e i criteri che reggono le mutue relazioni, cioè i limiti personali della loro efficacia, che si effettua in due modi diversi. Mentre il Codice latino afferma in modo assoluto di obbligare soltanto la Chiesa latina, ritenendo superfluo di fare riferimento agli Orientali, quello orientale ammette delle eccezioni, le quali però devono essere stabilite espressamente (*expresse*, cioè *explicite* o *implicite*).

Il can. 1 del *CCEO* dichiara che, «i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente (*nisi aliud expresse statuitur*)». Il can. 1 del *CIC* dichiara che, «i canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina».

Il *CCEO* comprende in modo tassativo delle norme che riguardano espressamente la Chiesa latina e, perciò, vincolano direttamente anche i fedeli latini. Infatti la Chiesa latina viene espressamente ed esplicitamente menzionata con la formulazione «*etiam Ecclesia latina*» in nove canoni (cf. cann. 37, 41, 207, 322 § 1, 432, 696, 830 § 1, 916 § 5, 1465). In questi nove canoni, il *CCEO*, riferendosi ai fedeli o ai ministri di «qualsiasi Chiesa *sui iuris*», aggiunge subito: «anche della Chiesa latina». Ma con la clausola «*nisi aliud expresse statuitur*», il Legislatore intende non solo le norme esplicite contenute nel *CCEO*, cioè questi nove canoni, ma anche altre norme e principi in esso contenuti che dalla natura stessa della cosa trattata e regolata nel diritto, o dalla mente del Legislatore stesso o dalla finalità stessa della normativa riguardano tutti i fedeli, orientali e latini; infatti, ci sono an-

3 Cf. D. SALACHAS, *Apollinaris* 05, 78 (2005), 679-735; 07, 80 (2007), 381-537.

che altri canoni in cui, sebbene la Chiesa latina non sia espressamente nominata, essa viene inclusa come una Chiesa *sui iuris*, quantunque diversa dai quattro tipi di Chiese *sui iuris* previsti dal *CCEO*. Riteniamo la Chiesa latina come *Ecclesia sui iuris* in quanto anch'essa è retta, governata e strutturata secondo il proprio Codice.

Indirettamente vincolano anche i latini, soprattutto quelle autorità ecclesiastiche latine, vescovi e parroci, che hanno potestà di governo su fedeli orientali loro sudditi, come avviene nei luoghi di emigrazione, dove non è costituita una propria gerarchia per gli orientali (cf. *CCEO*, can. 916, § 5). E' sufficiente ricorrere a tutte quelle leggi che determinano *lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione*.

Il principio contenuto nella clausola del can. 1 *CCEO* è applicabile anche al can. 1 del *CIC*, cioè il senso di questo primo canone nel *CIC* sarebbe il seguente: I canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con le Chiese orientali, non sia espressamente stabilito diversamente. Infatti, anche il *CIC* comprende una serie di norme che vincolano direttamente anche i fedeli orientali (cann. 111 § 1, 112 § 2, 214, 372 § 2, 383 § 2, 450 § 1, 476, 479 § 2, 518, 535 § 2, 846 § 2, 923, 991, 1015 § 2, 1021, 1109, 1248 § 1).

Si può dunque affermare, in base al fatto stesso della duplice codificazione e al can. 1 del *CCEO* e al can. 1 del *CIC*, che, di regola, ogni fedele cattolico orientale è soggetto al diritto comune della Chiesa cattolica, universale, al diritto comune delle Chiese orientali cattoliche e al diritto particolare della Chiesa orientale *sui iuris*, alla quale è ascritto; ogni fedele latino è soggetto al diritto comune della Chiesa cattolica, universale, al diritto comune della Chiesa latina e al diritto particolare personale o territoriale (cf. *CIC*, cann. 12, 13). Da segnalare, qui, che, mentre il *CIC* parla di *leges universales* intendendo le leggi della Chiesa latina, il *CCEO* usa il termine *leges iuris communis* per indicare le leggi comuni alle tutte le Chiese orientali. Le *leges universales* sono quelle che vincolano tutti i cattolici, orientali e latini.

II.- GLI ORIENTALI CATTOLICI NELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA CHIESA LATINA

1. Il fenomeno dell'emigrazione di fedeli orientali

Ciò che precede è ritenuto come un fondamentale presupposto ecclesiologico e giuridico per determinare *lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione*.

Come è noto, dalla fine del sec. XIX° fino ad oggi, milioni di fedeli delle Chiese orientali cattoliche emigrarono e emigrano tuttora dal Vicino, Medio ed Estremo Oriente nonché dall'Europa centrale e orientale verso i paesi d'Occidente (USA, America Latina, Canada, Australia, Europa occidentale, ecc.). Le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse, tuttora versano in situazioni di diffusa difficoltà, come d'altronde il cristianesimo intero nel Vicino e Medio Oriente, specie in Terra Santa. I cristiani, e particolarmente i giovani, in molti Paesi dell'area (Libano, Siria, Iraq, Iran, Egitto, Libia, Israele, Palestina, Terra Santa, Ucraina, Romania, Balcani, ecc.) in questi ultimi decenni abbandonano la loro patria in massa. E' una vera emorragia di cristiani. I tragici eventi di guerra e la situazione sociale, economica e politica spingono, specie i cristiani, alla ricerca di un migliore destino per loro e i loro figli.

Le migrazioni costituiscono un fenomeno davanti al quale si confronta seriamente ogni Chiesa cattolica locale. Si tratta di un vero "segno dei tempi". Le Conferenze Episcopali d'occidente affrontano le questioni pastorali poste dalla massiccia migrazione di cattolici orientali, adoperandosi per una assistenza pastorale adeguata verso diversi gruppi etnici presenti nel Paese, per la valorizzazione del contributo portato da gruppi di altri Paesi nella vita della Chiesa locale, per lo scambio di personale per la pastorale. La migrazione ha favorito anche l'incontro a livello ecumenico e interreligioso: una novità assoluta per alcuni Paesi. La Chiesa in questa opera ha la straordinaria provvidenziale occasione per manifestare la sua universalità, la sua cattolicità. Compito evangelico per ogni Chiesa locale di sostenere una rete unica di solidarietà, di accoglienza e di collaborazione pastorale con le Gerarchie di origine degli emigrati.

La diaspora oggi di milioni di cattolici provenienti da quasi tutte le Chiese orientali *sui iuris* crea il grave rischio di alienazione rituale e di assimilazione alla Chiesa latina, soprattutto là dove le Chiese locali si dimostrano impreparate a gestire la diversità. Le comunità cristiane cattoliche

d'occidente non sono sempre immuni dal sindrome di xenofobia e dal concetto di *praestantia ritus latini*, ritenendo l'inserimento degli emigrati come sradicazione ed assimilazione, latinizzazione, alienazione, perdita della propria identità e tradizione etnica, culturale ed ecclesiale. La diaspora di cattolici di diversi riti fa correre loro il rischio di essere assimilati ai cattolici di rito latino, soprattutto là dove la Chiesa locale si dimostra xenofoba ed impreparata a sopportare e gestire la diversità.

Sotto il pontificato di Leone XIII emerge già una delle note rivelatesi rivoluzionarie ed estremamente feconde per tutta la pastorale migratoria: la tutela e la valorizzazione dei gruppi minoritari all'interno di ogni Chiesa cattolica locale. La costituzione apostolica *Orientalium dignitas* del 1894 comminava la scomunica al sacerdote di rito latino che intendesse allontanare i fedeli orientali dal loro rito⁴.

Ovviamente sotto l'aspetto sociale, gli emigrati in terra straniera per sopravvivere dovranno inserirsi nella società che li ospita, imparare la lingua, rispettare l'ordinamento giuridico locale, adattarsi agli usi e costumi locali, inserirsi in genere in un nuovo contesto sociale, culturale, politico e religioso. Sotto l'aspetto ecclesiale, l'emigrato cattolico deve sentirsi sempre cattolico, pronto a conservare l'unità cattolica, disposto a coesistere, partecipare attivamente e condividere la realtà ecclesiale, evitando di chiudersi in "ghetto", in "caste".

2. L'emigrato cattolico, priorità di sollecitudine pastorale della Chiesa

Questa diaspora, dunque, di migranti cattolici orientali pone ovviamente, tra diversi altri problemi, anche la preoccupazione di una urgente, adeguata e specifica cura pastorale. Il problema non è solo teorico e giuridico, ma prevalentemente spirituale. L'emigrazione rischia non solo di impoverire le Chiese orientali, ma con il ritmo tragico con cui si evolve rischia di portarle alla loro estinzione. Sono perciò necessarie nuove strutture ecclesiali nei paesi occidentali per dare agli emigrati cattolici orientali la possibilità di vivere e testimoniare la loro fede nelle proprie tradizioni e nel proprio rito. Si impone come problema pastorale urgente di considerare le con-

⁴ G.G. TASSELLO (a cura di), *Enchiridion della Chiesa per le migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000)*, EDB, Bologna 2001, págs. 22-23.

seguenze ecclesiali e giuridiche della loro presenza sempre più consistente e dei contatti che si vanno realizzando a vari livelli ufficiali o privati, individuali o collettivi, tra una comunità o i suoi singoli membri ed altre comunità e i loro singoli membri, soprattutto con le diocesi cattoliche latine. La Sede Apostolica si è impegnata e non cesserà di impegnarsi affinché i cristiani restino sulle loro terre, ma ormai il movimento emigratorio appare irreversibile.

3. «Diritto canonico migratorio» o «diritto canonico della Diaspora»

Il fenomeno degli Orientali cattolici emigrati che hanno il domicilio o il quasi-domicilio nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina sta creando progressivamente un diritto interecclesiale personale specifico che potremmo chiamare «*diritto canonico migratorio*» o «*diritto canonico della Diaspora*». Sarebbe opportuno codificarlo su forma di un Compendio, utile per conoscere ed applicare le varie norme del diritto comune e del diritto particolare in vari luoghi⁵.

L'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (3 maggio 2004)⁶ consacra alcuni paragrafi ai migranti cattolici di rito orientale (nn. 52-55), redatti in conformità con il *CCEO*. Anzitutto rinnova il dettato del Concilio Vaticano II e del can. 39 del *CCEO*, sottolineando l'obbligo morale e giuridico dei migranti orientali cattolici di osservare dovunque il proprio rito, inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere e celebrare la fede che è proprio di ciascuna Chiesa orientale (cf. *CCEO*, can. 28, § 1) (n. 52). Infatti nei riti delle Chiese orientali, come già detto, quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo, risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica (*CCEO*, can. 39). Per Provvidenza Divina l'emigrazione orientale arricchisce la Chiesa Latina d'occidente in risorse spirituali.

⁵ Cf. D. SALACHAS - KR. NITKIEWICZ, *Inter-ecclesial Relations between Eastern and Latin Catholics*, English Edition by George D. Gallaro, Canon Law Society of America, Washington 2009.

⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Ist. *La carità di Cristo verso i migranti [Erga migrantes caritas Christi]*, 3 maggio 2004: AAS 96 (2004), 762-822; EV 22/ 1439-1511.

L'oriente cattolico di emigrati aiuterà la Chiesa cattolica d'occidente di superare la propria grave crisi di religiosità, in cui oggi versa.

4. I fedeli orientali commissi a un Ordinario latino

L'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* non si limita a far emergere il problema, ma, basandosi sulle norme giuridiche dei due Codici, enuncia una serie di principi e di provvedimenti giuridico-pastorali per venire incontro alle necessità spirituali degli emigrati cattolici orientali, i quali nella maggior parte dei casi si trovano sotto la giurisdizione dei Vescovi latini *in loco*, nella speranza di istituzione di circoscrizioni orientali nei luoghi dove esiste un numero consistente di fedeli di varie Chiese *sui iuris*. Ma queste norme si applicano in qualsiasi altro luogo dove coesistono cattolici, orientali e latini.

Il *CCEO*, can. 38, stabilisce un assioma fondamentale da un punto di vista giuridico, cioè «*i fedeli cristiani delle Chiese orientali, anche se affidati (commissi) alla cura del Gerarca (Ordinario) o del parroco di un'altra Chiesa sui iuris, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa sui iuris*». Il termine *commissi* ha un senso giuridico e pastorale ben preciso:

- giuridico, in quanto *ratione domicilii* «ciascuno ottiene il suo Gerarca del luogo e il parroco della Chiesa *sui iuris* alla quale è ascritto» (*CCEO*, can. 916, § 1), e qualora un tale Gerarca o parroco non esistesse in un determinato luogo, questi fedeli sono ordinariamente *commissi* all' Ordinario del luogo. Il *CCEO*, can. 916, § 5, stabilisce che, nei luoghi dove non è eretta una eparchia o un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, pur rimanendo sempre ascritti alla propria Chiesa orientale *sui iuris*, si deve riconoscere come Gerarca (Ordinario) proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca (Ordinario) di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina.
- sotto l'aspetto pastorale, *commissi* comporta sia l'obbligo di questi fedeli di osservare dovunque il proprio rito, sia l'obbligo dei Pastori latini di accoglierli, sostenerli e vigilare sull'osservanza del loro rito.
- in fine, *commissi* e non *ascripti* significa che ciascuna Chiesa orientale *sui iuris* (patriarcale, arcivescovile maggiore, metropolitana) è una e indivisibile, composta dai propri fedeli ovunque dimoranti, entro e fuori dei confini del proprio territorio.

È da aggiungere in modo più generico la norma del can. 112 § 2 del *CIC* che conferma implicitamente il suddetto principio; il canone riguarda i fedeli latini, e stabilisce che «l'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa rituale di diritto proprio, non comporta l'iscrizione alla medesima Chiesa»; ciò vale, ovviamente, per la natura della cosa, anche per i fedeli orientali; infatti, il can. 403 § 1 del *CCEO* stabilisce che, «fermo restando il diritto e il dovere di osservare in ogni luogo il proprio rito, i laici hanno il diritto di partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa *sui iuris* secondo le prescrizioni dei libri liturgici»; naturalmente, qui, è inclusa anche la Chiesa latina. Il *CIC*, nel can. 923 stabilisce che «i fedeli possono partecipare al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in qualunque rito cattolico»; e il can. 991 del *CIC* stabilisce che «è diritto di ogni fedele confessare i peccati al confessore che preferisce, legittimamente approvato, anche di un altro rito». Per la natura della cosa, queste norme si applicano anche ai fedeli orientali.

5. Perseveranza nel proprio “rito” e divieto di cambiare “rito”

Il “rito” è la “carta d'identità ecclesiale” del fedele cattolico orientale. Il dettato conciliare e canonico di osservare dovunque il proprio rito comporta il divieto di “cambiare rito” e “passare validamente a un'altra Chiesa *sui iuris*, senza il consenso della Sede Apostolica (*CCEO* can. 32 e *CIC* can. 112, § 1), consenso che si presume a condizione che le due Chiese *sui iuris*, dalla quale e alla quale avviene il passaggio, abbiano nello stesso territorio una propria eparchia; e che i Vescovi eparchiali di entrambe le eparchie acconsentano per iscritto al passaggio. Solo in questo caso il consenso della Sede Apostolica si presume, senza cioè che si debba ricorrere direttamente ad essa. Nel *CIC* non si prevede questa presunzione riguardante il passaggio di un fedele latino ad una Chiesa orientale *sui iuris*; perciò, per *Rescriptum ex audientia Ss.mi* del 26 novembre 1992 della Segreteria di Stato, tale presunzione fu estesa anche ai fedeli della Chiesa latina⁷.

A nostro parere la presunzione vale anche nel caso degli orientali che desiderano passare alla Chiesa latina, sebbene non sia espressamente contemplato nel can. 32. Per di più, il can. 31 *CCEO* prescrive che, «nessuno

⁷ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto* del 26/11/1992, in *AAS*, 85 (1993), 81.

presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a un'altra Chiesa *sui iuris*». Una norma penale viene a completare questa normativa, quella *CCEO*, can. 1465: «Colui che, esercitando un ufficio, un ministero o altro incarico nella Chiesa, a qualunque Chiesa *sui iuris* egli sia ascritto, anche alla Chiesa latina, avrà osato indurre in qualunque modo qualsiasi fedele cristiano al passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris* contro il can. 31, sia punito con una pena adeguata».

La Gerarchia latina locale ha l'obbligo di garantire l'osservanza del proprio rito dei migranti cattolici orientali e il contatto con la propria gerarchia orientale (Patriarchi e Vescovi). Anzi, la Gerarchia latina deve curare che, «coloro i quali, per ragione di ufficio, di ministero o di incarico, hanno relazioni frequenti con fedeli di altro rito, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufficio, del ministero o dell'incarico che adempiano» (*CCEO* can. 41) e deve vigilare affinché nessuno si senta limitato nella sua libertà a motivo della lingua o del rito (cf. per analogia *CCEO* can. 588).

Solo ragioni gravi giustificano il passaggio da un rito ad un altro: bene spirituale della persona, unità della famiglia e dei figli (*CCEO*, cann. 33, 34).

6. Lo *Jus vigilantiae* delle Gerarchie orientali sui propri fedeli ovunque dimoranti

Ambedue i Codici, latino e orientale, garantiscono a tutti i fedeli cristiani cattolici il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa e di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa (cf. *CCEO*, can. 17; *CIC*, can. 214), come anche il diritto «di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla parola di Dio e dai sacramenti» (*CCEO*, can. 16; *CIC*, can. 213). Tuttavia – come già detto –, il diritto e il dovere di osservare in ogni luogo il proprio rito non esclude ai migranti cattolici orientali il diritto di partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa cattolica *sui iuris*, anche della Chiesa latina, secondo le prescrizioni dei libri liturgici di ciascuna (*CCEO*, can. 403, § 1).

I Patriarchi e le Gerarchie orientali hanno il diritto e il dovere di seguire ed accompagnare con particolare sollecitudine i loro fedeli emigrati ovunque nel mondo. Sebbene, in virtù del principio di territorialità, la loro

potestà si eserciti validamente solo entro i confini del territorio delle proprie Chiese (cf. *CCEO*, cann. 78, § 1 e 147), tuttavia, a norma del *CCEO*, can. 148, i Patriarchi hanno il diritto e il dovere di esercitare lo *ius vigilantiae* sui propri fedeli in tutto il mondo. Questo *ius vigilantiae* consiste nel cercare le opportune informazioni sullo stato di questi fedeli cristiani, e, dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale, proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni da adottare per provvedere adeguatamente alla loro cura pastorale. Il Patriarca, dunque, può proporre alla Sede Apostolica, per la tutela e l'incremento del bene spirituale di questi fedeli migranti la costituzione di centri di missioni, di parrocchie o anche di eparchie proprie in diaspora.

Da parte sua, la Sede Apostolica per mezzo della Congregazione per le Chiese Orientali «segue con premurosa diligenza le comunità dei fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio»⁸. In pratica, la Sede Apostolica ha applicato ed applica ampiamente questa norma, costituendo dovunque in territori latini una gerarchia orientale: Esarcati apostolici o anche Eparchie (Diocesi) direttamente dipendenti dal Romano Pontefice.

7. I Vescovi orientali costituiti fuori dei confini della propria Chiesa sui iuris per la cura pastorale dei loro fedeli emigrati

Conformemente al Decreto conciliare *OE 7*, secondo il quale «dovunque si costituisce un Gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto esso rimane aggregato alla Gerarchia del Patriarcato dello stesso rito», il *CCEO*, can. 150, § 1, stabilisce che «i Vescovi costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale hanno tutti i diritti e i doveri sinodali di tutti gli altri Vescovi della stessa Chiesa»; tuttavia –aggiunge– che per quanto riguarda i Vescovi eparchiali costituiti fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale e i Vescovi titolari, il diritto particolare può limitare il loro voto deliberativo, ma non il diritto di eleggere il Patriarca e i Vescovi come anche i candidati all'episcopato des-

⁸ Const. apost. *Pastor Bonus*, art. 59, in *AAS*, 80 (1988), p. 875.

tinati per fuori dei confini della Chiesa patriarcale con la presentazione della terna (*CCEO*, cann. 102, § 2, e 149).

Per quanto riguarda le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal Patriarca, «se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece sono leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale»; tuttavia ci sarebbe l'alternativa che i Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale potrebbero dare forza di legge nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apostolica, hanno valore giuridico dappertutto (*CCEO*, can. 150, §§ 2 e 3).

La *ratio legis* di queste norme è triplice: a) il principio della territorialità della potestà dei Patriarchi e dei loro Sinodi; b) il patrimonio liturgico è un elemento essenziale di identità e di unità di ciascuna Chiesa *sui iuris*, ovunque costituita; c) il principio della potestà legislativa del Vescovo eparchiale nella propria eparchia, in base alla quale una legge disciplinare sinodale potrebbe diventare una legge eparchiale.

Tuttavia non è chiara la *ratio legis* della promulgazione da parte del Sinodo di un eventuale diritto particolare che limiterebbe il voto deliberativo dei Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale, come anche della distinzione tra leggi liturgiche e leggi disciplinari, poco comprensibile in una visuale teologica e canonica orientale.

8. Strutture giuridiche previste dai due Codici

E' significativo segnalare che il *CIC* affronta espressamente questo problema in modo positivo. Infatti, conformemente ai dettati del Concilio e alla prassi della Santa Sede, il can. 372 del *CIC*, mai eludendo la regola generale della territorialità della diocesi, stabilisce che, «dove, a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi», cioè sullo stesso territorio coesistono diverse comunità ecclesiali, derogando in parte il principio generale della territorialità della diocesi. Sembra che le Conferenze episcopali latine in occidente non si oppongano più, come nel passato, alla costituzione di eparchie orientali, mentre permane il divieto de-

lla Santa Sede e di talune Conferenze episcopali per l'ammissione di sacerdoti orientali coniugati in diaspora.

Inoltre, il *CIC*, can. 383, § 2 stabilisce che, «se il vescovo diocesano ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un vicario episcopale». Questo vicario episcopale, a norma del can. 476 del *CIC*, «ha la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni, spetta al vicario generale... anche in rapporto ai fedeli di un determinato rito...». Il *CIC*, can. 518, dopo aver enunciato il principio della territorialità della parrocchia, stabilisce che «dove risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito ...».

Qualora fossero costituite delle parrocchie personali per i fedeli di un determinato rito, esse fanno giuridicamente parte integrante della diocesi latina, e i rispettivi parroci fanno parte integrante del clero diocesano latino. Ma –come già detto– i fedeli e i sacerdoti di queste parrocchie personali restano sempre ascritti alla propria Chiesa orientale *sui iuris*. E' da notare, tuttavia, che, sebbene questi fedeli orientali, nell'ipotesi prevista dai suddetti canoni, siano sotto la giurisdizione del Vescovo latino, è ovviamente opportuno che egli, prima di istituire delle parrocchie personali e di designare un sacerdote come assistente o parroco, o addirittura vicario episcopale per i fedeli orientali, si metta in contatto sia con la Congregazione per le Chiese orientali sia con la loro gerarchia e in particolare con il loro Patriarca.

Una norma di questo tenore è prevista nel *CCEO*, can. 193, § 3: «I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli (Vicari episcopali) per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica». Sebbene nel *CIC* manchi una espressa disposizione su questa materia, si applica specialmente per gli Ordinari latini.

L'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, n. 55, conferma la normativa in vigore: «Qualora così si proceda, tali parrocchie faranno giuridicamente parte integrante della diocesi latina, e i parroci del medesimo rito saranno membri del presbiterio diocesano del Vescovo latino. E' da notare, tuttavia, che sebbene i fedeli, nell'ipotesi prevista dai suddetti canoni, si trovino nell'ambito della giurisdizione del Vescovo latino, è opportuno che questi, prima di istituire parrocchie personali o designare un presbitero co-

me assistente o parroco, o addirittura vicario episcopale, entri in dialogo sia con la Congregazione per le Chiese Orientali, sia con la rispettiva Gerarchia, e in particolare con il Patriarca».

Il Vescovo diocesano latino può richiedere al Patriarca dei presbiteri idonei che si assumano la cura pastorale dei fedeli cristiani orientali nella sua diocesi; il Patriarca poi, per quanto è possibile, deve soddisfare questa domanda. I presbiteri inviati dal Patriarca a tempo determinato oppure indeterminato nella diocesi latina sono da ritenere addetti alla diocesi latina e soggetti in tutto alla potestà del Vescovo diocesano latino.

I sacerdoti del medesimo rito, quando ciò è possibile, o altri ministri sacri, osservando sempre l'unità cattolica nella diversità delle tradizioni e dei riti, sono tenuti ad assicurare il più possibile una sufficiente vita ecclesiale ordinaria. La necessità per gli orientali cattolici di osservare il proprio rito impegna, pertanto, la gerarchia latina nella conoscenza e nell'osservanza del diritto orientale. Al riguardo, non vale il principio *locus regit actum*, bensì lo *ius personarum*. Questo principio deve essere applicato, specie nel campo delle celebrazioni ed amministrazione dei Sacramenti, specie dell'iniziazione cristiana e del Matrimonio, altrimenti la "latinizzazione" dei fedeli orientali sarebbe inevitabile, rischio espressamente non voluto dal Concilio e dai Sommi Pontefici.

Ovviamente, qualora la Sede Apostolica costituisse delle strutture ecclesiali orientali (Esarcati, Eparchie, Metropoli) nei territori latini –come è da tutti auspicabile–, le suddette norme non si applicano più.

III.- RAPPORTI INTERECCLESIALI TRA CATTOLICI, ORIENTALI E LATINI, IN MATERIA DI CELEBRAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI IN GENERE

Principio codiciale. L'obbligo di osservare il proprio rito riguarda non solo i fedeli, ma anche i ministri sacri nella celebrazione ed amministrazione dei sacramenti. Per celebrare in un rito diverso dal proprio è richiesta una speciale facoltà da parte della Sede Apostolica –nella fattispecie della Congregazione per le Chiese Orientali, in virtù delle facoltà concesse dal Romano Pontefice–. Le norme stabilite nel can. 674 del *CCEO* e nel can. 846 del *CIC*, di identico tenore, riguardano direttamente i ministri sacri nella celebrazione dei sacramenti.

Il can. 674 del *CCEO* stabilisce: «§ 1. Nella celebrazione dei sacramenti si osservi diligentemente quanto è contenuto nei libri liturgici. § 2. Il ministro celebri i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa *sui iuris*, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica». Il can. 846 del *CIC* stabilisce: «§ 1. Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità [...]. § 2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito». Perciò, il ministro, orientale e latino, è tenuto a celebrare i sacramenti secondo il proprio rito. Questa norma generale viene poi ricordata dal *CCEO* in riferimento ai singoli sacramenti (cf. cann. 694, 695, 707 § 2, 748 § 2, 836), e dal *CIC* (cann. 850, 928, 1015 § 2, 1119). Infatti, salva restando la fede circa l'essenza dei sacramenti e i loro effetti, tra i due Codici ci sono delle differenze nella celebrazione ed amministrazione dei sacramenti, accentuazioni teologiche particolari e differenze liturgiche e disciplinari da rispettare nei rapporti interecclesiali tra Orientali e Latini. Ciò si verifica specialmente nei sacramenti di iniziazione cristiana e del matrimonio.

Queste norme si applicano anche nel caso di ministri orientali sudditi (*commissi*) di un Ordinario latino e viceversa. In alcuni casi, lo stesso diritto stabilisce diversamente, come ad esempio il can. 701 del *CCEO* circa la concelebrazione in certe circostanze tra Vescovi e presbiteri di diverse Chiese *sui iuris*, anche della Chiesa latina; in questo caso tutti seguono le prescrizioni dei libri liturgici del primo celebrante.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Il fenomeno della mobilitazione dei popoli dall'oriente all'occidente e dall'occidente all'oriente, e in particolare –dal secolo scorso ad oggi– la massiccia emigrazione di milioni di fedeli cattolici di varie Chiese *sui iuris* e tradizioni orientali dall'Est e Centro Europeo e dal Prossimo e Medio Oriente ha avuto un duplice effetto positivo: Da una parte, è stato provvidenziale per i Cattolici di tradizione latina il contatto con i loro fratelli Orientali, ed hanno progressivamente preso coscienza della cattolicità della Chiesa universale, – da non identificare con la Chiesa Latina –. D'altra parte, gli stessi Orientali prendono maggiormente coscienza della loro duplice identità, cioè di essere Orientali e allo stesso tempo Cattolici, come anche della loro specifica missione ecumenica:

- di essere Orientali, in quanto nei loro riti risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri;
- di essere Cattolici, in quanto la loro piena comunione con il Vescovo di Roma, successore di Pietro, garantisce la loro ecclesialità nella Chiesa universale.
- la loro specifica missione ecumenica di promuovere l'unità di tutti i cristiani orientali si basa sul fatto che le Chiese Orientali Cattoliche sono regolate dal medesimo e fundamentalmente unico patrimonio della disciplina canonica con le Chiese Orientali ortodosse.

Questo duplice fatto ecclesiale di cattolicità e di identità orientale e la specifica missione ecumenica sono stati solennemente riconosciuti e confermati dal Concilio Vaticano II, mentre in campo giuridico sono stati dotati di appropriate strutture canoniche stabilite nei due Codici, *CCEO* e *CIC*. Ovviamente queste strutture canoniche oggi in vigore non risolvono tutti i molteplici problemi per garantire una adeguata cura pastorale degli Orientali emigrati, che si sentono ancora stranieri ed ospiti in terra aliena. La cura pastorale dei fedeli Cattolici orientali in diaspora, in circoscrizioni latine, presuppone naturalmente la presenza e l'opera di propri ministri sacri che entrambi i Codici regolano mediante strutture appropriate circa il loro *status*, i loro diritti e doveri, i loro rapporti con la Gerarchia latina in *loco* e con la Gerarchia di origine, ma tutto ciò si svolge in un contesto in cui vige ancora il principio della *praestantia ritus latini*.

Inevitabilmente si pone il problema più generico, giuridico e pastorale, del rapporto tra "territorio geografico" e "comunità ecclesiale locale". Il fenomeno della diaspora è la prova esistenziale che in un determinato territorio si può avere radicate più comunità ecclesiali Orientali più o meno costituite ed organizzate sotto la giurisdizione di una Gerarchia diversa da quella di origine, e regolate da una propria disciplina diversa da quella in vigore *in loco*, dove dimorano. La descrizione del territorio patriarcale nel can. 146 del *CCEO*, esatta in parte dal punto di vista geografico e storico, è oggi superata dal punto di vista ecclesiologico e pastorale, in quanto ritiene come tale quelle regioni nelle quali si osserva il rito proprio della stessa Chiesa e dove il Patriarca ha il diritto legittimo di erigere province, eparchie ed esarcati.

Il rito proprio dei fedeli è un elemento di identità personale e segue la persona come individuo e come gruppo e comunità in qualsiasi luogo. L'osservanza del rito non è disgiunta dalla sollecitudine e la potestà dei Pastori (Patriarchi, Arcivescovi Maggiori, Gerarchia in genere) sui propri fedeli, che non può essere circoscritta solo entro i confini di quelle regioni tradizionalmente ritenute come Orientali, cioè nella parte orientale dell'antico impero romano. L'istallazione di una comunità di fedeli in un determinato territorio rende più flessibile il concetto puramente geografico di territorio, nel senso che dove c'è una comunità ecclesiale rituale diversa dalla comunità rituale *in loco*, viene legittimamente acquisito un proprio territorio. E' teologicamente sostenibile asserire che *Ubi communitas ecclesialis fidelium, ibi territorium*.

A differenza dei criteri per definire il concetto di "territorio nazionale" e dell'acquisto di cittadinanza nell'ordinamento civilistico nazionale e nel diritto internazionale, per la Chiesa in un determinato territorio geografico le diverse comunità ecclesiali ivi installate acquistano il diritto personale di cittadinanza, il diritto di esistere ed operare secondo le proprie discipline. Ciò si verifica già da secoli nelle stesse regioni tradizionalmente Orientali, dove più Patriarchi e vescovi cattolici, orientali e latini, esercitano la loro potestà nella stessa città e nello stesso territorio sulle proprie comunità, in virtù del proprio patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinale, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, con strutture anche di collaborazione sinodale. Ogni fedele cristiano cattolico di qualsiasi cittadinanza civile, nazionalità, etnia, lingua, in qualsiasi luogo del mondo si trovi è cittadino della Chiesa cattolica, la quale non si identifica con una cultura, ma accoglie e valorizza ogni cultura a servizio della cattolicità.

In conclusione, il principio di territorialità dell'esercizio della potestà ecclesiastica – come emerge oggi dalla realtà sia nelle Chiese Orientali cattoliche sia nella Chiesa latina, sparse in tutto il mondo – è una *lex* ecclesiastica, e come tale deve essere osservata in linea di principio per garantire l'ordine pubblico nella Chiesa e la pacifica coesistenza delle comunità in ogni luogo. Tuttavia, salvo restando il diritto divino, una *lex* ecclesiastica è una *lex* sempre umana a servizio dei cristiani, ovunque abbiano il loro domicilio o quasi-domicilio, mentre la *suprema lex est salus animarum*. Il Romano Pontefice, supremo legislatore, Padre e Capo delle Chiese Latina ed Orientali cattoliche, ha il diritto di emanare od approvare un diritto comune o particolare circa i confini dei territori ecclesiastici (CCEO, cann. 78, § 2 e 146, § 2).

Nella prospettiva del *munus sanctificandi, docenti et regendi Ecclesiae*, cioè della *salus animarum*, quale *suprema lex* per tutti i fedeli, riteniamo che i tempi sono ormai giunti per passare da un ordinamento giuridico di “emergenza” ad un ordinamento di ordinaria regolamentazione della cura pastorale dei fedeli Orientali in diaspora. E’ da auspicare *de iure condendo* che sia promulgato, a norma del can. 78, § 2 del *CCEO*, un diritto particolare approvato dal Romano Pontefice che regoli i rapporti dei Patriarchi e delle Gerarchie nei riguardi dei milioni di fedeli orientali in diaspora proprio affinché si possa provvedere dappertutto alla tutela e all’incremento del bene spirituale di questi fedeli, anche attraverso la costituzione di parrocchie e di esarcati, eparchie e metropoli proprie, aggregate alle Chiese di origine (*OE*, n. 7).

APPENDICE: RAPPORTI INTERECCLESIALI TRA CATTOLICI, ORIENTALI E LATINI, NELLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

1. Diritto da osservare

Quanto alla celebrazione del sacramento del matrimonio, il diritto da osservare nei matrimoni tra una parte cattolica latina e una parte cattolica orientale è stabilito nei due Codici e nella l’Istruzione *Dignitas Connubii*, pubblicata il 25 gennaio 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, previa approvazione del Sommo Pontefice.

Sia il *CCEO*, nel can. 778, sia il *CIC*, nel can. 1058, prescrivono che possono celebrare il matrimonio tutti coloro ai quali non è proibito dal diritto. Inoltre, sia il can. 1059 del *CIC* sia il can. 780 § 1 del *CCEO* stabiliscono che «il matrimonio dei cattolici, anche se una sola parte è cattolica, è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio».

Ovviamente, per «matrimonio dei cattolici» nel *CCEO* s’intende quello dei cattolici orientali, e nel *CIC* quello dei cattolici latini. Per «diritto canonico» nel *CCEO* s’intende quello orientale, comune e particolare (cann. 1493, 1490-1491). Per «diritto canonico» nel *CIC* s’intende quello latino, comune e particolare (cann. 11-13). Inoltre, da notare, che tra le due discipline matrimoniali, orientale e latina, ci sono delle differenze in materia di impe-

dimenti, di dispense, di consenso condizionato, e specie in materia di forma canonica e di ministro. In ambito matrimoniale, di regola, si applica il diritto delle persone e non quello del luogo di celebrazione del matrimonio.

Riassumendo, a) Il matrimonio di due Cattolici latini è retto dal diritto canonico latino; b) il matrimonio di due Cattolici orientali è retto dal diritto canonico orientale; c) il matrimonio tra due Cattolici, dei quali uno è latino e l'altro orientale, è retto dal diritto canonico latino e dal diritto canonico orientale.

2. Diritto da osservare in materia di impedimenti

Per quanto riguarda gli impedimenti, vige il principio secondo il quale, «l'impedimento, anche se sussiste da una sola delle parti, rende tuttavia invalido il matrimonio» (*CCEO*, can. 790 § 2; *CIC/17*, can. 1036 § 3). Quanto alla dispensa dagli impedimenti in genere, nel matrimonio tra una parte orientale e una parte latina, competente per la dispensa dagli impedimenti di diritto ecclesiastico è il rispettivo Gerarca o Ordinario proprio del luogo.

3. Diritto da osservare in materia di forma canonica della celebrazione del matrimonio

Quanto alla forma canonica di celebrazione e al ministro nei matrimoni "interrituali", secondo il can. 828 § 1 del *CCEO*, «sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall'uno o dall'altro, è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni [...]». Lo stesso canone nel § 2 esplicita il senso del rito sacro: «Questo rito si ritiene sacro con l'intervento stesso del sacerdote che assiste e benedice». Il can. 1108 del *CIC* stabilisce che «sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure del diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, e alla presenza di due testimoni [...]». Anzi, il can. 1112 § 1 del *CIC* prescrive che «dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano [...] può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni». Il can. 1108 § 2 del *CIC* esplicita il senso di questa «assistenza»: «Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa».

Ovviamente, queste due normative, orientale e latina, rispecchiano due teologie con accentuazioni diversificate circa il vincolo sacramentale del matrimonio, ma non si differenziano circa l'essenza del sacramento, in quanto in ambedue le teologie è proprio la Chiesa e nella Chiesa che si celebra il matrimonio tra battezzati. In conclusione, si può affermare che nelle Chiese orientali i ministri del sacramento del matrimonio sono gli sposi assieme al sacerdote che benedice come ministro della grazia sacramentale, salvo le eccezioni menzionate nel *CCEO* circa la forma straordinaria della celebrazione del matrimonio, della convalidazione e della sanazione in rito (cann. 832 § 1, 835, 845 § 2; 846 § 2 e 848).

4. Prassi giuridico-pastorale in materia di forma canonica della celebrazione del matrimonio

Nella prassi pastorale si possono presentare alcuni problemi di diritto matrimoniale interecclesiale, riguardanti specialmente la celebrazione del matrimonio di fedeli orientali davanti al parroco latino o a un sacerdote latino delegato, la celebrazione del matrimonio di orientali cattolici davanti a un diacono delegato della Chiesa latina e la celebrazione del matrimonio di orientali cattolici davanti a un fedele laico latino.

Quanto alla competenza di benedire il matrimonio, ambedue i Codici prescrivono una norma di identico tenore, cioè il Gerarca del luogo e il parroco del luogo orientali benedicono validamente un matrimonio entro i confini del proprio territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle parti sia iscritta alla propria Chiesa *sui iuris* (*CCEO*, can. 829 § 1). L'Ordinario del luogo e il parroco del luogo latini assistono validamente un matrimonio entro i confini del proprio territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle parti sia di rito latino (*CIC*, can. 1109).

Perciò, sarebbe invalido, di regola, il matrimonio di due orientali cattolici celebrato nella Chiesa latina, senza delega. Il matrimonio sarebbe invalido in forza del can. 1109 del *CIC*, non essendo competente ad assistere il parroco latino. Questi, infatti, non è, di norma, pastore proprio dei fedeli di un'altra Chiesa orientale *sui iuris*. Simili casi avvengono non di rado. Ma tale matrimonio può essere valido, se i fedeli orientali emigrati sono affidati (*commissi*) alla cura pastorale dell'Ordinario o del parroco latini, a norma dei cann. 38 e 916 §§ 4-5 del *CCEO*.

Quanto alla delega di benedire un determinato matrimonio, il can. 830 § 1 del *CCEO* stabilisce che «il Gerarca del luogo e il parroco del luogo finché svolgono legittimamente l'ufficio possono conferire ai sacerdoti di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, la facoltà di benedire un determinato matrimonio entro i confini del loro territorio». Il corrispondente can. 1111 § 1 del *CIC* stabilisce che «l'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che asercitano validamente l'ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio».

Questa norma del *CIC* riguarda, ovviamente, i sacerdoti e diaconi latini, ma interpretandola alla luce del can. 830 § 1 del *CCEO*, in quanto «luogo parallelo» (*CCEO*, can.1499; *CIC*, can. 17), si può affermare che l'Ordinario o il parroco latino del luogo possono delegare anche a sacerdoti orientali la facoltà di assistere e benedire i matrimoni di fedeli latini. Questa interpretazione è imposta soprattutto dal principio di pari dignità nei diritti e doveri delle Chiese orientali e della Chiesa latina. A nostro parere, in questo caso, un diacono orientale non potrebbe essere delegato ad assistere e benedire il matrimonio di fedeli latini (parere non condiviso da tutti).

Il problema si pone in genere nel caso di matrimoni "interrituali" tra cattolici orientali e latini in genere, e specialmente nel caso in cui, secondo quanto è detto sopra, i cattolici orientali sono affidati alla cura pastorale dell'Ordinario latino. Per cui, ci si chiede, se l'Ordinario latino possa delegare un diacono latino a celebrare (assistere) il matrimonio tra un fedele latino e un fedele orientale oppure tra due orientali.

Alcuni autori sostengono che, se si tratta di una parte latina e di una parte orientale, e il matrimonio si celebra nella Chiesa latina, si applica la legge latina; per cui può essere delegato un diacono latino ad assistere a questo matrimonio. Se si tratta, invece, di due orientali, sudditi dell'Ordinario latino, a tutti gli effetti, a norma del can. 916 § 5 del *CCEO*, e il matrimonio si celebra nella Chiesa latina, si richiede che il ministro latino assistente al matrimonio, oltre a chiedere il consenso, deve impartire la benedizione nuziale, riservata al sacerdote, ma estesa nella Chiesa latina anche al diacono; inoltre, in questo caso si ritiene che il parroco latino assiste validamente al matrimonio degli orientali soltanto se gli è stata concessa la facoltà dal proprio Ordinario.

Quanto al primo caso, cioè del diacono delegato ad assistere al matrimonio, per sostenere tale tesi, si ricorre a *LG 29*, che, pur affermando che

«ai diaconi sono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio», aggiunge che «appartiene al diacono, secondo le disposizioni stabilite dalla competente autorità, amministrare solennemente il battesimo [...] e in nome della Chiesa assistere e benedire il matrimonio [...]».

Riteniamo, invece, salvo migliore giudizio, che il diacono latino non può benedire il matrimonio sia tra una parte latina e una parte orientale, sia tra due orientali, perché contrario alla tradizione teologica e canonica delle Chiese orientali. I *sacri canones* dei primi secoli non permettono al diacono di benedire il matrimonio. Sembra che la Lett. Apost. *Omnium in mentem* i forma di “Motu Proprio” del 15.12.2009, art. 2, condivida questa tesi, in quanto afferma che, «coloro che sono costituiti nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità». Comunque, per evitare ogni discussione, sarebbe opportuno in pratica che gli Ordinari delegassero solo un sacerdote in questi casi.

Quanto alla celebrazione del matrimonio fra cattolici orientali o fra una parte cattolica orientale e una parte cattolica latina o fra una parte cattolica latina e una parte ortodossa davanti a un fedele laico latino, in virtù del can. 1112 § 1 del *CIC*, gli autori sostengono che tale matrimonio sarebbe invalido, per mancanza di rito sacro, dato che il fedele laico non può essere ministro del rito sacro, essendo questa potestà, nella disciplina orientale, connessa con l’ordine sacro.